



fondo
sociale europeo

AVVISO PUBBLICO
ALLE
IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILATI
PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER
DI PARTECIPAZIONE AI CORSI INSERITI SUL
CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2017-2018

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 1 di 23

SOMMARIO

PREMESSA.....	2
CAP. 1 - DEFINIZIONI	2
1a) MISURA 3.10IV.12.02.03 – VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI A CATALOGO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILABILI	2
1b) RICHIEDENTI VOUCHER FORMATIVO AZIENDALE.....	3
1b.1) Dimensione e localizzazione dell'impresa/soggetto assimilabile.....	3
1c) DESTINATARI/PARTECIPANTI.....	4
1d) ESCLUSIONI E LIMITI DI PARTECIPAZIONE	5
1e) AIUTI DI STATO	5
1e.1) Registro Nazionale degli Aiuti	6
CAP. 2 – CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA	7
CAP. 3 – RISORSE DISPONIBILI.....	8
CAP. 4 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE VOUCHER.....	8
4a) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DI IMPRESE/SOGGETTI ASSIMILABILI.....	8
4b) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE VOUCHER.....	10
CAP. 5 – CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI.....	11
CAP. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA	13
CAP. 7 – TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	14
CAP. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	14
CAP. 9 – RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI	14
ALLEGATO A.....	15
ALLEGATO B	19
ALLEGATO C.....	20

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 2 di 23

PREMESSA

Con il presente atto la Città metropolitana di Torino, nell'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale delegate con la L.R. 29 ottobre 2015, n.23, provvede a regolamentare, nel rispetto della Direttiva regionale relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati – periodo 2016-2018 approvata con D.G.R. n. 26-3145 dell'11/04/2016 e s.m.i. e dell'Avviso della Città metropolitana di Torino di cui al decreto n. 82-2080 dell'8/03/2017, in applicazione della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento UE n. 651/2014 relativamente agli aiuti alla formazione (art.31), l'utilizzo delle **risorse del POR FSE 2014-2020** relative alla **misura 3.10iv.12.02.03** di cui alla citata Direttiva, destinate alle imprese e soggetti assimilati per l'assegnazione di voucher per la partecipazione dei propri addetti alle attività formative inserite sul Catalogo dell'Offerta Formativa 2017-2018, approvato con D.D. n. 189-28673 del 9/11/2017 e s.m.i.

CAP. 1 - DEFINIZIONI

1a) MISURA 3.10IV.12.02.03 – VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI A CATALOGO PER IMPRESE E SOGGETTI ASSIMILABILI

Attraverso i voucher formativi aziendali a Catalogo si intende rispondere ai fabbisogni espressi dalle aziende in relazione all'aggiornamento delle competenze della forza lavoro, promuovendo l'accesso ai corsi offerti da agenzie formative accreditate e selezionati sul Catalogo dell'Offerta Formativa della Città metropolitana di Torino costituito con D.D. n. 189-28673/2017 e s.m.i.

Le imprese e i soggetti assimilabili localizzati nel territorio della Città metropolitana di Torino che intendano far partecipare i propri addetti a una o più attività comprese nel Catalogo possono richiedere, per ciascuno dei propri addetti, voucher di partecipazione per un valore massimo complessivo non superiore a € 3.000,00 pro capite per un triennio¹, utilizzabili presso le agenzie formative titolari delle attività stesse a parziale copertura del costo del corso a catalogo.

Per ogni attività formativa **il voucher di partecipazione può coprire una quota percentuale del costo** complessivo della stessa, indicato a catalogo, **diversificata (dal 50 al 70%) in relazione alla dimensione dell'impresa** richiedente. La quota complementare è a carico dell'impresa stessa (o del soggetto assimilato), nella misura prevista dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, fatto salvo il valore complessivo dei voucher pro capite (€ 3.000,00).

La Città metropolitana di Torino non corrisponde alcun corrispettivo economico né all'impresa/soggetto assimilabile né al lavoratore per il quale è stato richiesto il voucher; infatti,

¹ Il triennio parte dal Catalogo 2017-2018.

Nel calcolo si tiene conto sia dei voucher attribuiti ai sensi del presente Avviso, sia dei voucher formativi individuali di cui al paragrafo 2.1 dell'Avviso per la Costituzione del Catalogo approvato con decreto n. 82-2080/2017.

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 3 di 23

dopo la conclusione dell'attività formativa sarà l'agenzia formativa titolare del corso a richiedere all'Amministrazione il rimborso dell'importo corrispondente al valore dei voucher di partecipazione richiesti dall'impresa e assegnati ai lavoratori che abbiano preso parte all'attività formativa per almeno i 2/3 delle ore previste o eventuali maggiori frazioni ove previste da specifiche disposizioni. La parte dei costi eccedente il voucher di partecipazione, non coperta dal valore dello stesso, è a carico dell'impresa/soggetto assimilabile.

1b) RICHIEDENTI VOUCHER FORMATIVO AZIENDALE

Possono richiedere uno o più voucher formativi aziendali, per la partecipazione di uno o più dei propri addetti ai corsi approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa approvato con D.D. n. 189-28673/2017, le imprese e i soggetti assimilati localizzati sul territorio della Città metropolitana di Torino.

Sono compresi nella definizione di impresa e soggetti assimilati, tutte le imprese pubbliche e private *ex* L.R. n. 63/1995, art. 11, comma 1, lett. d), gli enti con natura giuridica privata, le associazioni, gli studi professionali, le fondazioni, le agenzie per il lavoro di cui al d.lgs. n. 276/2003, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.

Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere voucher.

Per poter effettuare la domanda di voucher formativo a catalogo, le imprese/soggetti assimilati che non siano ancora in possesso di un proprio codice anagrafico devono richiederlo all'ufficio regionale competente attraverso l'apposita procedura di autoinserimento al seguente indirizzo : <http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>.

1b.1) Dimensione e localizzazione dell'impresa/soggetto assimilabile

Secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003, confermata dal Reg. UE 651/2014) in relazione al numero di addetti e alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese:

- si definisce media impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva dimensione è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato regolamento. Le imprese non rientranti nelle predette categorie sono classificate grandi.

La suddetta classificazione si applica anche ai soggetti privati assimilabili alle imprese.

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 4 di 23

Con la definizione “localizzato sul territorio della Città metropolitana di Torino” si intende un’impresa/soggetto assimilabile che, indipendentemente dal luogo in cui è situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali situate nel territorio della Città metropolitana di Torino.

1c) DESTINATARI/PARTECIPANTI

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 3.10iv.12.02.03 della Direttiva Formazione Continua e Permanente e, in quanto tali, possono partecipare alle attività formative approvate sul Catalogo dell’Offerta Formativa, attraverso il voucher formativo aziendale richiesto dall’impresa/soggetto assimilabile di cui sono addetti, i lavoratori occupati impiegati presso imprese localizzate sul territorio della Città metropolitana di Torino:

- a) impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato;
- b) impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori delle agenzie formative e dei soggetti privati accreditati per i servizi al lavoro;
- c) quadri e dirigenti privati;
- d) agenti², lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato;
- e) titolari e amministratori³ di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti;
- f) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;
- g) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015.

Le persone non rientranti nelle definizioni sopra riportate non possono essere assegnatarie di voucher di formazione aziendale ai sensi del presente avviso.

La partecipazione alle azioni di cui al presente avviso da parte di lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sostituisce l’intervento formativo obbligatorio previsto ai sensi dei rispettivi contratti.

Possono partecipare alle attività formative a catalogo anche allievi a pagamento (che non hanno i requisiti per ottenere il voucher o per i quali l’impresa non ha interesse a richiederlo) purché siano in possesso dei pre-requisiti didattici eventualmente previsti per la partecipazione al corso e per

² Alla voce “agenti” si intendono compresi gli agenti di commercio e/o rappresentanti, di affari in mediazione, di assicurazione e broker, di prodotti finanziari.

³ Nella definizione rientrano sia i titolari di ditta individuale sia i soci illimitatamente responsabili di società; sono esclusi invece gli amministratori non contrattualizzati.

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 5 di 23

essi sia corrisposto all'agenzia formativa l'intero costo del corso a catalogo. Tali allievi, non destinatari di voucher, frequentano il corso alle stesse condizioni e con le medesime regole degli allievi con il voucher e ottengono, se meritevoli, la certificazione prevista in esito al percorso.

I titolari di piccola e media impresa (comprese le ditte individuali) e i professionisti iscritti agli albi, di norma usufruiscono di voucher formativo aziendale di cui al presente Avviso; possono tuttavia usufruire del voucher formativo individuale esclusivamente per il rinforzo di competenze professionali non collegate direttamente o indirettamente con la propria attività professionale principale, con particolare riferimento a una prospettiva di mobilità professionale.

1d) ESCLUSIONI E LIMITI DI PARTECIPAZIONE

Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di cui alla presente Avviso:

- i lavoratori della Pubblica Amministrazione;
- i soci non dipendenti, gli amministratori (non contrattualizzati), i consiglieri di società/enti;
- i soci non lavoratori (soci di capitale) di imprese, incluse le cooperative;
- le persone in mobilità.

I lavoratori degli enti di formazione professionale non possono partecipare alle attività formative a titolarità del proprio ente datore di lavoro.

Tutti i lavoratori occupati che partecipano alle attività formative a Catalogo devono aver compiuto diciotto anni.

I lavoratori in aspettativa/malattia/infortunio/maternità, nel periodo di durata della sospensione dal lavoro, non possono partecipare ai corsi a Catalogo attraverso un voucher formativo.

1e) AIUTI DI STATO

In applicazione delle **norme dell'Unione Europea per gli aiuti di stato, qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti**, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, **è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste dagli appositi Regolamenti.**

I voucher di formazione aziendale non possono essere erogati a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (art. 1, comma 4, lett. a del Reg. UE 651/2014), c.d. clausola Deggendorf.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c del Reg. UE 651/2014, **i contributi consistenti nell'attribuzione di voucher di formazione aziendale di cui al presente Avviso – misura 3.10iv.12.02.03 – non possono essere concessi a favore di imprese in difficoltà**, come definite dall'art. 2, punto 18 del citato Regolamento.

In applicazione del Reg. UE 651/2014 relativamente agli aiuti per la formazione (art. 31), si fa riferimento alle seguenti intensità di cofinanziamento:

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 6 di 23

Voucher aziendali a catalogo - Quota minima di cofinanziamento privato	
	Formazione
Grandi imprese	50 %
Medie imprese	40 %
Piccole e micro imprese	30 %

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 30 %, le percentuali suindicate sono ridotte del 10 % quando i voucher aziendali sono destinati alla formazione di lavoratori con disabilità o lavoratori svantaggiati come di seguito definiti: (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1d):

«**lavoratore con disabilità**»:

- chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; oppure
- chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

«**lavoratore svantaggiato**»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni

...(omissis)...;

b) avere un'età compresa tra i 15⁴ e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) ... (omissis)...;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

...(omissis)...

1e.1) Registro Nazionale degli Aiuti

Le Amministrazioni che erogano contributi alla formazione sono tenute ad adottare una serie di dispositivi finalizzati a garantire la corretta applicazione delle norme dell'Unione in tema di aiuti di Stato. In questo contesto si inserisce il "Registro Nazionale degli Aiuti- (RNA)" istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGLIAI), dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015, con lo scopo di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria.

Tramite il Registro Nazionale Aiuti (RNA) le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese sono tenute a effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche "visure" che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore. È previsto l'obbligo da parte

⁴ Per partecipare alle attività formative a Catalogo i lavoratori devono aver compiuto diciotto anni.

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 7 di 23

delle Amministrazioni concedenti di interrogazione, con relativo rilascio della visura aiuti, nonché di registrazione dell'aiuto concesso alla singola impresa/soggetto assimilabile.

Dall'entrata in funzione del RNA ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un'impresa/soggetto assimilato, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

L'Amministrazione dovrà pertanto effettuare i controlli previsti su ogni impresa/soggetto assimilabile richiedente, in ordine alla normativa sugli aiuti di stato, attraverso l'inserimento nel RNA delle informazioni relative all'aiuto richiesto, ai sensi dell'art. 52 della L. n. 234/2012 e mediante l'interrogazione del suddetto registro relativamente agli aiuti già concessi, con conseguente rilascio dei codici di aiuto (codice COR).

Fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla normativa in caso di dichiarazioni mendaci, sono respinte le domande di voucher formativo aziendale a catalogo che, a seguito delle verifiche effettuate attraverso il RNA, risultino inammissibili al contributo.

CAP. 2 – CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le imprese/soggetti assimilabili, descritte al precedente paragrafo 1b), possono richiedere l'attribuzione di uno o più voucher di partecipazione per i propri lavoratori, identificati come destinatari al paragrafo 1c), ai soli corsi previsti sul Catalogo dell'Offerta Formativa 2017-2018, approvato con D.D. n. 189-28673 del 9/11/2017 e s.m.i.

Il Catalogo dell'Offerta Formativa è consultabile sul sito internet della Città metropolitana di Torino all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione/fci> nonché sulla Banca Dati delle Opportunità della Formazione Professionale all'indirizzo <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/formazione-professionale/servizi/612-banca-dati-opportunita>.

Le agenzie formative titolari di corsi inseriti sul Catalogo hanno l'obbligo di presentare e far conoscere agli interessati l'intero Catalogo dell'Offerta Formativa e garantire, se necessario, l'orientamento per la scelta del corso più idoneo per le finalità di aggiornamento formativo dell'utente.

Le **scadenze** riferite al Catalogo 2017-2018 sono le seguenti:

- entro venerdì 1° marzo 2019, consegna alla Città metropolitana delle richieste di assegnazione voucher;
- entro venerdì 29 marzo 2019, attribuzione dei voucher da parte della Città metropolitana di Torino;
- entro lunedì 30 settembre 2019, conclusione dei corsi.

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 8 di 23

CAP. 3 – RISORSE DISPONIBILI

Sono disponibili per l'assegnazione di voucher formativi aziendali per la partecipazione ai corsi approvati sul Catalogo dell'Offerta Formativa risorse pubbliche per complessivi € 1.767.520,92 derivanti dalla dotazione del POR FSE 2014–2020, a valere sulla misura 3.10iv.12.02.03.

La dotazione del presente Avviso potrà essere implementata, con provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, in caso di ulteriori assegnazioni da parte della Regione Piemonte a valere sulla Direttiva Formazione Continua e Permanente.

La Città metropolitana di Torino attribuisce voucher di partecipazione fino a esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 marzo 2019.

Sul sito internet istituzionale è pubblicata, con aggiornamenti periodici, la disponibilità effettiva per nuove assegnazioni di voucher che, a fronte dello stanziamento complessivo sopra indicato, tiene conto dello stato di avanzamento della spesa man mano che si procede con l'assegnazione dei voucher.

Qualora gli Organi dell'Unione Europea, nazionali e/o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Città metropolitana di Torino potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

CAP. 4 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE VOUCHER

4a) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DI IMPRESE/SOGGETTI ASSIMILABILI

I legali rappresentanti delle imprese/soggetti assimilabili indicate al paragrafo 1b), dopo aver individuato il/i corso/i di proprio interesse tra quelli che compongono il Catalogo dell'Offerta Formativa di cui al precedente capitolo 2, possono presentare la domanda per l'attribuzione di voucher di partecipazione **esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica** di gestione voucher **disponibile presso l'agenzia formativa titolare del corso**.

L'agenzia formativa richiama gli estremi identificativi dell'impresa (o soggetto assimilabile) interessata attraverso il **codice anagrafico regionale** attribuitole e inserisce correttamente nella procedura informatica sia i dati riferiti a questa sia i dati relativi al/ai lavoratore/i e al/ai corso/i ai quali il datore di lavoro è interessato a far partecipare i propri addetti (o se stesso in caso di titolari di PMI o liberi professionisti) attraverso il voucher.

Il modulo ufficiale di domanda, generato dalla suddetta procedura informatica e indirizzato alla Città metropolitana di Torino, può contenere la richiesta, da parte del datore di lavoro interessato,

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 9 di 23

di assegnazione di voucher per uno o più lavoratori della stessa impresa (o soggetto assimilato) per la partecipazione a uno o più corsi della stessa agenzia formativa.

La domanda, in bollo⁵, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i., deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere **firmata in originale dal legale rappresentante** dell'impresa/soggetto assimilabile. La domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia di un **documento di identità** in corso di validità del firmatario e di ciascuno dei lavoratori dell'impresa/soggetto assimilabile per i quali è richiesto il voucher (nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati).

Al fine della verifica della correttezza dei dati imputati nel sistema, deve inoltre essere allegata copia del codice fiscale dei lavoratori per i quali l'impresa/soggetto assimilabile richiede il voucher. Alla domanda di richiesta voucher l'impresa/soggetto assimilato deve obbligatoriamente allegare la **dichiarazione** sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, **di non rientrare nella definizione di "impresa in difficoltà"** di cui all'art. 2 del Reg. UE n. 651/2014, redatta sul modello fac simile predisposto dagli Uffici.

Deve inoltre allegare la **dichiarazione di avere o non avere ricevuto notifica di ingiunzione di recupero** (cd. clausola Deggendorf) di cui all'art. 1, comma 4, lett. a, del Reg. UE n. 651/2014, anch'essa redatta secondo il modello fac simile predisposto dagli Uffici. Tale dichiarazione deve in ogni caso pervenire entro la conclusione dell'istruttoria della domanda.

Entrambi i modelli fac simile citati sono resi disponibili sul sito internet della Città metropolitana di Torino.

Le domande di assegnazione voucher sono consegnate tempestivamente (e comunque non oltre 30 giorni dalla trasmissione informatica della richiesta, preliminare alla stampa definitiva del modulo) dall'agenzia formativa titolare del/i corso/i selezionato/i alla Città metropolitana di Torino.

Per la consegna all'Amministrazione, l'agenzia formativa inserisce le domande in un "plico", utilizzando l'apposita funzione prevista dall'applicativo informatico di gestione della domanda voucher (compresa la funzionalità di stampa della lettera relativa al plico, contenente l'elenco delle domande inserite nello stesso). La composizione del plico è a discrezione dell'agenzia formativa che dovrà tener conto del fatto che tutte le richieste contenute nel medesimo plico avranno lo stesso numero di protocollo e quindi saranno valutate contemporaneamente.

I destinatari devono possedere i requisiti indicati in domanda e richiesti dal presente Avviso per l'assegnazione del voucher alla data di acquisizione al protocollo della Città metropolitana della domanda di assegnazione voucher.

Si ricorda che se la partecipazione al corso selezionato richiede il superamento di prove di ingresso, l'agenzia formativa titolare dell'intervento formativo deve provvedere allo svolgimento delle stesse prima di procedere con la compilazione e la sottoscrizione da parte dell'interessato del modulo ufficiale per la richiesta di assegnazione voucher.

⁵ Il valore del bollo sull'istanza è, al momento della redazione del presente Avviso, di € 16,00

organismo intermedio:



REGIONE
PIEMONTE

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 10 di 23

Le richieste di attribuzione voucher devono pervenire al Servizio Formazione Professionale della Città metropolitana di Torino entro il 1° marzo 2019.

L'eventuale esaurimento delle risorse in data antecedente alla scadenza per la presentazione delle richieste sopra riportata sarà pubblicizzato attraverso il sito internet della Città metropolitana, nella pagina dedicata alle attività di formazione continua.

4b) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE VOUCHER

L'assegnazione dei voucher formativi a catalogo è effettuata, a cura del personale dell'Ufficio Programmazione attività formative per lavoratori occupati, previa verifica di ammissibilità, in relazione all'ordine di presentazione delle richieste e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Non è prevista alcuna valutazione di merito.

Non saranno considerate ammissibili e pertanto **saranno respinte le domande**:

- pervenute al Servizio Formazione Professionale dopo il 1° marzo 2019;
- non firmate dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa/soggetto assimilabile o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (prive o con copia del documento di identità non in corso di validità del firmatario o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo predisposto dalla Città metropolitana, generato dall'apposita procedura informatica;
- presentate da soggetti non appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1b);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la valutazione o con dati tra loro incoerenti tali da rendere impossibile la valutazione;
- riferite a corsi non presenti nel vigente Catalogo dell'Offerta Formativa della Città metropolitana di Torino;
- non corredate dalla dichiarazione di non rientrare nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'art. 2 del Reg. UE n. 651/2014.

Si considera inoltre inammissibile la domanda che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario e che mantengano visibile la parte corretta.

La Città metropolitana di Torino, verificata l'ammissibilità delle domande, verifica l'ammissibilità della/e richiesta/e riferita/e al/ai singolo/i voucher contenuto/i nella domanda.

Non saranno considerate ammissibili e pertanto **saranno respinte le richieste di voucher**:

- destinate a lavoratori che abbiano già usufruito di voucher per la quota massima di € 3.000,00 nel triennio;
- destinate a lavoratori che non appartengano alle categorie indicate al paragrafo 1c);
- riferite a corsi per i quali il richiedente non abbia titolo di presentazione;
- riferite a corsi per i quali il destinatario non abbia gli specifici requisiti previsti per la partecipazione al corso;

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 11 di 23

- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l’attribuzione del singolo voucher o con dati tra loro incoerenti tali da rendere impossibile la valutazione.

La Città metropolitana di Torino può richiedere all’impresa/soggetto assimilabile e/o all’agenzia formativa oppure acquisire d’ufficio eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione della richiesta, in tal caso la valutazione è sospesa fino all’acquisizione di detta documentazione.

L’esito della valutazione è comunicato tramite posta elettronica all’indirizzo indicato sul modulo di domanda.

L’agenzia formativa titolare degli interventi verifica invece direttamente e autonomamente sull’applicativo informatico di gestione lo stato delle domande di partecipazione tramite voucher ai propri corsi.

L’impresa (o soggetto assimilabile) interessata che abbia visto la propria richiesta respinta perché inammissibile può presentare una nuova domanda di assegnazione voucher per la partecipazione al medesimo corso di cui alla domanda precedentemente respinta. La nuova domanda sarà presa in esame seguendo l’ordine di acquisizione a protocollo (non potrà vantare alcun diritto di precedenza) e, qualora ammissibile e fatto salvo l’eventuale sopravvenuto esaurimento delle risorse disponibili, si procederà all’assegnazione del voucher.

Come già indicato nel primo capoverso del presente paragrafo, si ribadisce che le domande ammissibili sono finanziate esclusivamente secondo l’ordine cronologico di ricevimento da parte del Servizio Formazione Professionale della Città metropolitana di Torino fino a esaurimento delle risorse.

CAP. 5 – CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI

Dopo l’assegnazione del voucher e prima dell’avvio del corso, l’impresa/soggetto assimilabile paga all’agenzia formativa titolare dell’attività formativa la quota del costo del corso a proprio carico, ai sensi dell’art. 31 del Reg. UE n. 651/2014: 30% del costo del corso per le imprese micro o piccole, 40% per quelle medie, 50% per quelle grandi (o eventuali maggiori frazioni in caso di superamento del limite dei € 3.000,00 pro capite che determini l’assegnazione di un voucher di valore inferiore rispettivamente al 70%, 60%, 50% del costo del corso).

La mancata compartecipazione alle spese nella percentuale prevista ai sensi del Reg. UE n. 651/2014 determina la revoca d’ufficio del voucher e di conseguenza la sua non rimborsabilità.

Il pagamento all’agenzia formativa della quota di cofinanziamento a proprio carico deve essere effettuato dall’impresa/soggetto assimilabile esclusivamente mediante:

- bollettino postale;
- bonifico bancario;

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 12 di 23

- bancomat⁶;
- carta di credito⁶.

Il mancato pagamento della quota di cofinanziamento privato o il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta la revoca e la conseguente non rimborsabilità del voucher.

Le condizioni generali per la realizzazione degli interventi da parte delle Agenzie Formative sono descritte al capitolo 14 dell'Avviso per la costituzione del Catalogo dell'Offerta Formativa di cui al decreto n. 82-2080/2017, disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione/fci>. In particolare, si ricorda che tutte le edizioni corsuali hanno un numero massimo di allievi (compresi eventuali allievi non destinatari di voucher) non superiore a quello dichiarato nella proposta di inserimento a Catalogo, che, in tutti i casi, non è mai superiore a sedici e che l'avvio delle singole edizioni corsuali deve avvenire entro 60 giorni dall'assegnazione del primo voucher di partecipazione compreso in quell'edizione.

Si ricorda inoltre che la sede di svolgimento dei corsi è sempre quella autorizzata, indicata sul Catalogo dell'Offerta Formativa e non sono ammesse variazioni di sede. In ogni caso, i corsi non possono mai essere svolti nella sede di lavoro del destinatario.

Non sono previsti crediti in ingresso che consentano una frequenza parziale del corso, né sono giustificabili le assenze (nessuna assenza può quindi essere considerata come frequenza per il calcolo delle assenze ai fini della certificazione e/o del rimborso del voucher).

Solo l'impresa/soggetto assimilabile che ritira l'allievo da un'edizione corsuale, rinunciando al voucher, può richiedere un nuovo voucher per lo stesso lavoratore per fargli frequentare il medesimo corso o un corso avente la medesima denominazione; non è consentita, infatti, la possibilità di usufruire di più voucher per la partecipazione al medesimo corso e/o a corsi con lo stesso titolo anche se realizzati in sedi diverse e/o da agenzie formative diverse.

Tutte le informazioni essenziali per la corretta e proficua partecipazione a ciascun corso sono contenute nel Patto Formativo, predisposto dall'agenzia formativa secondo il modello allegato al presente documento e consegnato all'allievo al momento dell'iscrizione all'edizione corsuale.

Tutte le edizioni dei corsi approvati sul Catalogo 2017-2018 devono concludersi entro il 30 settembre 2019.

⁶ In caso di pagamento tramite bancomat o carta di credito dovrà essere allegata e conservata agli atti dell'agenzia formativa una ricevuta rilasciata dalla medesima che riporti la causale del pagamento, gli estremi del corso a cui il pagamento si riferisce, la denominazione e il codice anagrafico dell'impresa/soggetto assimilato e il/i nominativo/i dell'allievo/degli allievi, i riferimenti dell'operazione/transazione avvenuta tramite pos e il timbro dell'Agenzia.

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 13 di 23

CAP. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA

La Città metropolitana di Torino garantisce il trattamento dei dati in conformità alle norme e disposizioni di cui al “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i.), al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e alle disposizioni in materia dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione e rimborso di voucher per la partecipazione alle attività formative a Catalogo e per tutti gli adempimenti connessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’assegnazione e all’erogazione del contributo.

I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati, nell’espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Contitolari del trattamento dei dati personali sono la Città metropolitana di Torino, con sede in C.so Inghilterra, 7, 10138 Torino (email protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - centralino 0118612111) e la Giunta della Regione Piemonte, con sede legale in Torino, 10121, Piazza Castello 165 (centralino 011431111). Responsabili interni del trattamento dei dati, per le funzioni amministrative di competenza, sono i Dirigenti dei Servizi dell’Area Istruzione e Formazione Professionale della Città metropolitana (email: istruzione@cittametropolitana.torino.it). Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte, con sede legale in Torino, 10134, C.so Unione Sovietica 216 (centralino 0113168111). Responsabile della protezione dei dati è il Segretario/Direttore Generale della Città metropolitana di Torino, i cui dati di contatto sono: segreteria.generale@cittametropolitana.torino.it, Corso Inghilterra 7, 10138 Torino, tel. 0118617770.

I dati sono trattati esclusivamente da soggetti autorizzati e incaricati dai titolari e/o dai responsabili del trattamento e debitamente istruiti in tal senso, adottando tutte le misure tecniche, informatiche e organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge all’Interessato che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile, la portabilità dei dati, la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della Protezione e al Responsabile del Trattamento, tramite i contatti di cui

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 14 di 23

sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. I dati, resi anonimi, possono essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. n. 281/1999 e s.m.i.). I dati personali sono conservati nel rispetto delle norme nazionali e dell’Unione riferite alla documentazione civilistica, amministrativa, contabile e tributaria. I dati personali non sono in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. Ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento UE 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea sono utilizzati attraverso l’applicativo informatico ARACHNE, fornito all’Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Il datore di lavoro che richiede uno o più voucher per uno o più dei propri addetti è tenuto a leggere e comunicare ai medesimi i contenuti della presente informativa.

CAP. 7 – TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L’assegnazione di ciascun voucher o la comunicazione motivata di inammissibilità della richiesta avviene entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte della Città metropolitana di Torino. Tale termine viene sospeso nei casi in cui siano necessari, ai fini della valutazione, specifici approfondimenti, in particolare con l’acquisizione di documentazione integrativa.

CAP. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di selezione delle operazioni di cui al presente Avviso è il Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Città metropolitana di Torino.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate all’Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati del Servizio Formazione Professionale (rif. email: formazione.continua@cittametropolitana.torino.it).

CAP. 9 – RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Il presente Avviso fa riferimento alle normative e alle disposizioni attuative già citate nella Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati - periodo 2016 – 2018, approvata con D.G.R. n. 26 - 3145 dell’11/4/2016 e s.m.i. e nell’Avviso per la Costituzione del Catalogo dell’offerta formativa – periodo 2017-2018 approvato con decreto n. 82-2080 dell’08/03/2017 che qui si intendono come interamente richiamate.

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 15 di 23

ALLEGATO A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI (Allegato I al Reg. UE n. 651 del 17/06/2014)

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 16 di 23

condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («*business angels*»), a condizione che il totale investito dai suddetti «*business angels*» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate come imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 17 di 23

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25% o oltre da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodi di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 18 di 23

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite il consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 19 di 23

ALLEGATO B

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

(art. 2, punto 18, Reg. UE n. 651/2014)

« impresa in difficoltà » : un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 20 di 23

ALLEGATO C



PATTO FORMATIVO

Impegni dei contraenti

Il Patto formativo sancisce l'accordo tra il titolare di voucher formativo e l'Ente fornitore del servizio formativo (di seguito Ente) in relazione all'attuazione del servizio previsto dal catalogo dell'offerta formativa, che si esplica nei reciproci impegni di seguito riportati:

Il titolare del voucher si impegna a:

- frequentare regolarmente le lezioni del corso di cui ha ottenuto il voucher, nel rispetto del calendario e degli orari concordati e riportati sulla scheda corso posta in allegato quale parte integrante del presente patto formativo;
- rispettare le regole di comportamento previste nel regolamento dell'Ente;
- avere cura dei materiali che riceve in dotazione così come degli strumenti e delle attrezzature messe a disposizione;

e dichiara che:

- è stata versata all'Ente, prima dell'avvio del corso, la quota di cofinanziamento a carico dell'impresa/soggetto assimilato nella misura stabilita dall'Amministrazione concedente, in relazione al corso prescelto sul Catalogo dell'Offerta Formativa.

L'Ente si impegna a:

- erogare l'intervento formativo per il quale è stato attribuito il voucher nel pieno rispetto dei contenuti e delle modalità previsti, riportati sulla scheda del corso (completa del percorso didattico) posta in allegato quale parte integrante del presente patto formativo;
- rispettare il numero massimo di partecipanti dichiarato a catalogo;

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 21 di 23

- restituire l'intero ammontare della suddetta quota di cofinanziamento qualora a seguito dell'accertamento di gravi irregolarità il corso venga revocato dall'autorità competente;
- rilasciare al titolare del voucher formativo che ne abbia titolo l'attestazione finale inerente le competenze acquisite, nel rispetto delle modalità previste per la specifica tipologia di certificazione indicata a catalogo.

Entrambi i contraenti assicurano per quanto di propria competenza e sotto la propria responsabilità la regolare tenuta della documentazione relativa alla presenza al corso.

IL DIRETTORE DI AGENZIA

_____ lì _____

IL DESTINATARIO DEL VOUCHER

_____ lì _____

N.B. Il Patto formativo è un documento da produrre in due originali, dei quali uno deve essere consegnato al destinatario del voucher, l'altro conservato dall'Agenzia Formativa tra la documentazione del corso.

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

ALLEGATO AL PATTO FORMATIVO

SCHEDA CORSO

AGENZIA (Timbro)

<i>SEDE DI</i>			
<i>DENOMINAZIONE DEL CORSO</i>		<i>CODICE CORSO</i>	<i>N. MASSIMO ALLIEVI</i>
<i>COSTO DEL CORSO</i>	<i>VALORE VOUCHER</i>	<i>COFINANZIAMENTO PRIVATO</i>	
<i>GIORNI</i> L MA ME G V S D <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<i>DURATA ORE CORSO</i>	<i>ORARIO</i>	<i>DATA PREVISTA PARTENZA</i>
<i>REFERENTI CORSO</i>		<i>CERTIFICAZIONE:</i> <input type="checkbox"/> QUALIFICA <input type="checkbox"/> SPECIALIZZAZIONE <input type="checkbox"/> IDONEITÀ <input type="checkbox"/> ABILITAZIONE PROFESSIONALE <input type="checkbox"/> FREQUENZA CON PROFITTO <input type="checkbox"/> VALIDAZIONE DI COMPETENZE	
		<i>MATERIALE DIDATTICO FORNITO E ATTREZZATURE</i> (specificare titolo del libro, quantità e tipologia delle attrezzature, numero o argomenti delle dispense...)	

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Servizio Formazione Professionale
Avviso alle Imprese e Soggetti Assimilabili 2017-2018	Pagina 23 di 23

PROGRAMMA E PIANIFICAZIONE DIDATTICA (comprensiva di calendario e argomenti delle lezioni)

VERIFICA FINALE (descrizione delle modalità di svolgimento e focus di valutazione come da programma approvato)

organismo intermedio:



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE